

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	477
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
MICELI ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua. (<i>Urgenza</i>). (1623);	
CIBOTTO e CHIARINI: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare o diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080)	477
PRESIDENTE	477, 478, 482, 484, 485
VERONESI, <i>Relatore</i>	478, 484
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	478, 480, 484
MICELI	479, 480, 481, 482, 484
PASINI	482
CURTI	483
CAMANGI	483, 484
FILOSA	484
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GARLATO. Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali. (2086)	485
PRESIDENTE	485, 486, 487, 488, 489
ANGELUCCI NICOLA	485, 486, 488
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	486
GUARIENTO	486, 488
CAMANGI	486, 489
VERONESI	486, 488

	PAG.
POLANO	487
PACATI	488
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	488
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	489

La seduta comincia alle 9,45.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bontade Margherita e Spampinato.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua. (Urgenza). (1623); e dei deputati Cibotto e Chiarini: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge dei deputati Miceli ed altri concernente le norme

per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua e dei deputati Cibotto e Chiarini concernente le modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.

La IV Commissione, Finanze e tesoro, non ha fatto ancora pervenire il richiesto parere sui detti provvedimenti. Data, però, l'urgenza dei provvedimenti stessi ritengo opportuno, se non vi sono osservazioni, di iniziare l'esame di merito, salvo a rinviare ogni deliberazione in proposito in attesa del parere suddetto.

Poiché non vi sono osservazioni, prego il relatore, onorevole Veronesi, di riferire su tali proposte di legge.

VERONESI, *Relatore*. Il regio decreto-legge n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, avente lo scopo di agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree, disponeva la istituzione di una apposita Commissione il cui compito avrebbe dovuto essere quello di provvedere alla elencazione delle pertinenze idrauliche disponibili per la coltura, appunto, del pioppo e delle altre specie arboree, stabilendo nello stesso tempo la prelazione, per i proprietari e gli usufruttuari rivieraschi dei corsi di acque pubbliche, nell'assegnazione di dette pertinenze idrauliche.

Sembra però che nella attuazione pratica, la legge in parola abbia dato luogo ad inconvenienti, anche notevoli, i quali hanno indotto l'onorevole Miceli, prima, e l'onorevole Cibotto, poi, a presentare delle proposte di legge tendenti a modificarla. In effetti, gli inconvenienti lamentati dall'uno e dall'altro proponente sono pressoché i medesimi e possono essere riassunti nel fatto che le concessioni, anziché a coltivatori diretti o a piccoli proprietari, sono state date a grandi proprietari con la evidente conseguenza di lucro notevole per essi tanto più che dette concessioni sono pressoché gratuite o sottoposte all'imposizione di un canone ricognitorio bassissimo. Inoltre, da questi inconvenienti, diciamo così, basilari, altri ancora ne sono derivati a causa delle sub-concessioni effettuate a loro volta dai grandi proprietari. È evidente quindi la opportunità di porre rimedio a tale stato di cose.

L'onorevole Miceli ravvisa la necessità di abrogare la legge in vigore sulla pioppicoltura, di istituire una speciale Commissione provinciale che dovrebbe provvedere alle nuove concessioni, e di dare la precedenza,

nell'assegnazione, ai frontisti purché essi siano coltivatori diretti, oppure, in caso diverso, a cooperative di braccianti od a cooperative di coltivatori diretti. L'onorevole Cibotto, invece, propone semplicemente delle modifiche alla legge 14 giugno 1937, n. 402, riguardanti la composizione della Commissione provinciale ed i titoli di preferenza per l'assegnazione.

Ritengo pertanto che il primo problema che si pone alla Commissione sia quello di decidere il testo sul quale discutere, se si debba accettare l'una o l'altra impostazione. Personalmente ritengo, dato che non mi pare esistano sostanziali differenze fra le due impostazioni, che sarebbe bene addivenire ad un testo unico formulato da un Comitato ristretto, che conciliasse i due punti di vista, sul quale la Commissione potrà poi pronunciarsi.

PRESIDENTE. Il relatore in sostanza non propende né per l'uno né per l'altro testo delle due proposte di legge. Ritengo che la sua proposta, di demandare ad un Comitato ristretto la formulazione di un testo unico, possa senz'altro essere accettata.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La mia impressione è che le due proposte di legge non competano se non relativamente al Ministero dei lavori pubblici. Sono piuttosto i Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, che debbono esprimere chiaramente il loro parere sulla questione. Essi infatti furono a suo tempo i proponenti della legge del 1936. Per quel che mi riguarda, dico subito che il Governo è favorevole ad una formulazione che elimini le sub-concessioni e che favorisca i piccoli proprietari e i coltivatori diretti, specialmente se è vero che si sono verificate delle speculazioni da parte dei grossi proprietari. Comunque, l'abrogazione *sic et simpliciter* della legge in vigore mi sembra non accettabile. Sono contrari a tale soluzione proprio il Ministero dell'agricoltura e foreste e il Ministero dell'industria e commercio i quali sostengono che la legge sulla pioppicoltura ha recato dei notevoli benefici, e ciò non entrando nel merito di chi abbia goduto del beneficio della coltivazione, ma guardando le cose dal punto di vista generale della coltura dei pioppi. Io credo, siccome siamo animati, tutti, dall'idea di modificare in meglio quanto stabilito dalla succitata legge n. 402, che il suggerimento del relatore possa essere preso in considerazione. Sarebbe molto bene se si potesse riuscire a coordinare in un unico testo tutte le necessarie e opportune modifiche rilevate, tenendo soprattutto presente lo spirito so-

ziale che le anima. Circa il problema della coltivazione da scegliere, faccio presente che non è di competenza del Ministero dei lavori pubblici il decidere se vada bene il pioppo o un'altra coltura. Ad ogni modo, anche allo scopo di allontanare qualsiasi sospetto di un tentativo di insabbiamento del provvedimento, dichiaro che sono prontissimo a collaborare con i rappresentanti degli altri due dicasteri interessati, con i proponenti e con il relatore, per trovare una base comune dalla quale partire per arrivare speditamente all'approvazione del provvedimento.

Debbo anche dire che delle due proposte di legge, quella che soddisfa meglio le esigenze fondamentali del problema sollevato è evidentemente quella tendente a modificare la legge in vigore là dove essa si è palesata fonte di inconvenienti.

MICELI. Faccio presente l'urgenza che si addivenga alla approvazione della proposta di legge da me presentata. Essa è dimostrata anche da numerosi telegrammi e dalle petizioni che giungono da tutte le zone e da tutti i ceti e categorie. La stessa delegazione, che si è presentata al Ministero delle Finanze per cercare di evitare alcune estromissioni, era largamente rappresentata. Perché è necessario approvare codesta proposta di legge al più presto? Perché ci sono tutte queste richieste? Evidentemente esiste attualmente uno *statu quo* che si va manifestando a danno dei lavoratori. Vi sono infatti molte cooperative le cui concessioni stanno per decadere o sono già decadute. Le intendenze di finanza seguono la prassi normale, cioè ritirano la concessione e mettono questi terreni e pertinenze all'asta, mentre entrambe le proposte di legge in oggetto concordano nell'accordare la preferenza alle cooperative. Quindi, anche per mantenere questo *statu quo*, si è cercato di cristallizzare la situazione attraverso un telegramma del Ministero delle Finanze, ma questo non può essere fatto continuamente; occorre urgentemente approvare la proposta di legge in esame.

Sulla questione della competenza, le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi sembrano un po' strane. La Commissione stessa ha avvocato a sé, a maggioranza, la competenza primaria. Non dobbiamo dimenticare che prima questa era della Commissione finanze e tesoro con i pareri di quelle della agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e che però quest'ultima, giustamente, ha avvocato a sé la competenza primaria con i relativi pareri da parte delle Commissioni suddette.

Ora, che il rappresentante del Governo abbia bisogno di studi aggiornati per poter rispondere ai quesiti della proposta Cibotto è una questione puramente interna del suo ministero, delle sue funzioni, ma l'iter legislativo è compito della Commissione. Ritengo quindi si debba dar corso alla nostra competenza.

Ciò premesso, io non sono affatto contrario a che, appunto per agevolare le cose, si addivenga ad un'intesa, vale a dire ad una discussione su uno o due quesiti che possano essere formulati d'accordo da un piccolo comitato ristretto, tra i cui membri siano i proponenti le proposte di legge in esame, in modo che si possa più sollecitamente procedere. Ma, anche per giungere a questo accordo s'impone che la Commissione plenaria dia un mandato preciso al suddetto comitato ristretto, in maniera che i quesiti da sottoporre rispondano più o meno a quelli che si pone la Commissione stessa. Per questo, mi sembra sia necessario che io precisi di che si tratta in sostanza.

Quale è la materia del contendere? Sono le cosiddette pertinenze idrauliche, quei terreni sommersi generalmente dall'acqua nei periodi di piena ordinaria, vale a dire al di sotto della quota cinque idrometrica. E queste zone in genere si trovano sulle rive del Po e ai margini di alcuni suoi affluenti. Altrove il problema non esiste si può dire. Questa concessione era stata regolata da un decreto legge trasformato poi in legge nel periodo fascista nel 1936. E con quale criterio? Un criterio per quei tempi giustificato: il criterio della autarchia. Vi era bisogno di cellulosa e si pensò bene di utilizzare allora questo bene del demanio pubblico a questo scopo, cioè la coltivazione del pioppo per fabbricare la cellulosa. E la legge in questione in origine era richiesta dall'allora Ministero delle corporazioni, più precisamente dalla corporazione del legno e della cellulosa, per avere una certa quantità di legno di pioppo per carta. Pertanto la legge riproduce tale indirizzo. Per stimolare la coltivazione del pioppo le concessioni venivano date senza alcun corrispettivo, fatta eccezione di un canone simbolico che stesse a confermare cioè la proprietà dello stato su quei terreni, nella misura di 20 lire per concessione, indipendentemente da quella che fosse l'estensione della medesima.

In quel periodo le concessioni andavano a grandi proprietari e a speculatori. E qui mi spiace rilevare che il Governo, per bocca dell'onorevole Sottosegretario affermi che in fondo la legge fascista sulla pioppicoltura ha dato risultati positivi. Mi permetta allora,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

l'onorevole Sottosegretario, di leggere una dichiarazione a firma di un rappresentante del Governo in cui si dice tra l'altro: « ...senonché dalle numerose pratiche esaminate da questo Ministero sono emersi elementi che hanno indotto a far ritenere del tutto fallito, proprio nelle zone più importanti dell'Italia settentrionale, lo scopo che la legge si era prefisso, quello cioè di stimolare e difendere la produzione del pioppo, assicurare alle cartiere il materiale per il loro fabbisogno e svincolare con l'autarchia l'economia nazionale in questo campo dalla soggezione dall'estero ».

Le intendenze di finanza a loro volta hanno sentito il parere dei locali uffici del genio civile ed hanno suffragato il completo fallimento della legge fascista sulla pioppicoltura.

Né il rappresentante del governo può ora venirci a dire che si tratta di altro ministero. Gli stessi uffici erariali hanno da parte loro e in alcuni casi già trasmesso dettagliati rapporti dai quali in definitiva risulta confermato il fallimento della legge speciale sulla pioppicoltura precedentemente rilevato dal Ministero delle finanze. Quindi vi è stata un'indagine sul posto che ha fatto riscontrare il fallimento della pioppicoltura, confermato da dettagliate relazioni del genio civile.

Onorevoli colleghi, quella cui mi sono riferito poc'anzi è la relazione presentata dall'allora ministro delle finanze Campilli e inviata il 14 febbraio 1947 al ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero dei lavori pubblici. Sono accaduti dal 1947 ad oggi fatti che possono far pensare che questa situazione sia modificata? No. Perché infatti gli impianti dei pioppi si sono avuti dal 1936 al 1949 e quindi, se nel 1947 si è detto che la pioppicoltura era falita, nessun fatto nuovo dal 1947 ad oggi può aver modificato questo stato di fatto. A meno che non ci sia stato un contrasto nella valutazione!

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ho già detto prima, come fa il Ministero dei lavori pubblici ad esprimere un parere sulla economicità di una speciale coltivazione arborea e sui risultati che si possono avere? Non si deve quindi far dire al Ministero dei lavori pubblici cose che non rientrano nella sua competenza. Il Ministero del commercio invece, ad esempio, afferma che la legge con i suoi risultati si è dimostrata utile per il paese. Vorrà dire che gli organi competenti concorderanno un'unica valutazione.

MICELI. Voi del Governo dovete farlo. Dai dati da me esposti si desume il punto della situazione nel 1947 e nessun fatto nuovo è av-

venuto da allora dopo l'impianto dei pioppi registrati in quel periodo. Le concessioni che sono state esaminate sono quelle che vanno dal 1936 al 1949. Ora, dal fallimento di questa legge sulla pioppicoltura si debbono trarre delle conseguenze. A che cosa è servita questa legge infatti se si è poi dichiarato che non ha raggiunto la sua finalità di una maggiore coltivazione del pioppo? Essa è servita sostanzialmente a fare avere, in concessione quasi gratuita, i terreni suddetti a gente che si è preoccupata soprattutto di trarre i maggiori guadagni possibili dai prodotti spontanei oppure da coltivazioni più redditizie, senza alcuna sanzione a loro carico, posto che è particolarmente difficile la sorveglianza sulle concessioni da parte degli organi locali. Tali indebiti arricchimenti da parte dei grossi concessionari a danno dell'erario sono stati denunciati da più parti e recentemente hanno fatto oggetto di indagine da parte dello stesso onorevole ministro.

« La legge -- dice poi la succitata relazione ministeriale -- si ebbe quando vigeva il malaugurato concetto dell'autarchia in preparazione della guerra, quando cioè si voleva affermare la necessità di incrementare al massimo la produzione del pioppo per avere la cellulosa e sopperire in tale settore ai bisogni civili e militari del paese. Concetti del genere sono ormai tramontati -- continua la suddetta relazione -- e questo Ministero è venuto pertanto nella determinazione di abolire le provvidenze speciali sulla pioppicoltura ».

Esiste o non esiste questa dichiarazione dell'onorevole ministro Campilli in data 24 febbraio 1947? Cosa c'è di nuovo?

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo precisare all'onorevole Miceli che io non mi sono affatto opposto!

MICELI. Ma lei, onorevole Sottosegretario, ha fatto una dichiarazione preliminare che non ammette equivoci. Ha detto: la legge ha portato reali, notevoli benefici. Ora c'è indubbiamente una discorde valutazione.

Noi vediamo che in pratica questa legge non è servita ad altro che ad arricchire qualcuno con nessun vantaggio per la economia nazionale. In definitiva -- dice giustamente la proposta dell'onorevole Cibotto -- si tratta di una legge che ha finito per determinare grossi indebiti arricchimenti per pochi grandi proprietari terrieri i quali hanno corrisposto all'erario, quale corrispettivo per le concessioni, una cosa irrisoria.

Onorevoli colleghi, partendo da questo punto di vista noi dovremo senz'altro abrogare la legge in vigore. Né vedo quali inconve-

menti questa abrogazione potrebbe comportare. Noi abbiamo bisogno di una coltura del pioppo con criteri autarchici, oggi ancora? Non credo. E poi, l'abrogazione della legge che noi proponiamo non preclude la coltura del pioppo. Anzi, nella nostra proposta diciamo che è la commissione che deve fare l'assegnazione, che propone la coltura più adatta e dal punto di vista delle necessità economiche e nazionali e da quelli dell'impiego della mano d'opera e del reddito dell'agricoltura. E a me questo sembra il modo più razionale. Anche se per salvare la forma si dovesse mantenere in piedi la legge, io insisterei su questo criterio, perché vi fosse introdotto; vale a dire non coltura del pioppo a tutti i costi ma sia la commissione, con tutti i rappresentanti in essa previsti dalla legge, a dire: su questa pertinenza idraulica applichiamo questa determinata coltura, su quest'altra un'altra, su quest'ultima una coltura autunnale; quelle cioè maggiormente convenienti, ecc.

E quindi quella motivazione, onorevole Ministro, che più si adatta alle esigenze di pertinenze idrauliche, perché non dobbiamo dimenticare che si deve anche salvaguardare il corso dei fiumi e che dobbiamo fare quindi della coltura dei pioppi opera di sostegno dei corsi d'acqua. Quindi quando ci garantiamo attraverso il disciplinare della commissione che farà le concessioni, quale deve essere, tenuto conto di questi punti di vista diversi, la coltura più conveniente, noi abbiamo fatto un'opera razionale. Evidentemente non abbiamo fatto un'opera autarchica, ma questo non credo sia nelle nostre intenzioni di farlo.

Ora, altra osservazione è questa: ritengo che il parere della Commissione finanze e tesoro sia stato giustamente richiesto. Attualmente la legge 21 febbraio 1949, all'articolo 5, stabilisce una revisione del canone di queste pertinenze idrauliche che da 20 lire per ogni concessione viene elevato a 1500 lire, oltre ad una metà del prodotto legnoso. La proposta di legge da me presentata ritiene inopportuna questa forma di pagamento all'erario perché, mentre per qualche concessione la cifra stabilita può essere del tutto inadeguata, per qualche altra essa è addirittura insopportabile. Del resto, se noi demandiamo alla Commissione provinciale, nella quale, attraverso l'intendenza di finanza, lo Stato è rappresentato, il compito di disciplinare le concessioni e di stabilire l'ammontare e le modalità di pagamento del canone relativo, noi salvaguardiamo gli interessi dello Stato stesso.

Ed ora l'ultima osservazione. a chi dovranno essere fatte le concessioni? Dalle due

proposte di legge in esame e dalle precedenti dichiarazioni del Governo balza fuori evidente una unica linea orientativa. Tutti sono concordi nel riconoscere che in vicinanza delle zone rivierasche esiste mano d'opera bracciantile superiore alle normali possibilità di assorbimento della locale agricoltura. Ebbene, se noi ci garantiamo in qualche modo che il patrimonio dello Stato non venga alienato e che non si danneggi il corso d'un fiume, possiamo approfittare della situazione e andare incontro ai braccianti disoccupati. È normale e naturale che lo Stato utilizzi la sua proprietà per alleviare il disagio dei braccianti agricoli disoccupati, specie se si considera quanto ognuno di essi viene a gravare per i sussidi che riceve.

In base a tutto ciò mi sembrano assai opportune e logiche le proposte di legge che intendono assegnare le pertinenze idrauliche in concessione a proprietari frontisti, purché essi siano coltivatori diretti; e, là dove non esistano coltivatori diretti, a cooperative agricole fra braccianti o fra braccianti e coltivatori diretti frontisti. Infatti, un Governo, che si proponga di limitare la grande proprietà fondiaria, non può stabilire nulla che alimenti la medesima, come avverrebbe se si dessero le concessioni in questione ai grandi proprietari. Una cooperativa di braccianti e coltivatori diretti è, secondo me, l'unità ideale per lo sfruttamento della concessione.

Circa poi la formazione della Commissione provinciale, se cioè debba entrare a farne parte un maggior numero di membri di una categoria piuttosto che di un'altra, si vedrà in seguito che cosa stabilire, non si tratta comunque di problema fondamentale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo fare osservare il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e foreste in data 24 gennaio 1956, in merito alla relazione che accompagna la proposta di legge Miceli circa la non economicità e la non necessarietà della coltura del pioppo. Il Ministero predetto fa rilevare che il pioppo, a differenza di quanto avviene per altre specie arboree, si coltiva tranquillamente lungo i corsi d'acqua e che il suo prezzo è destinato ad aumentare per la sempre maggiore richiesta del mercato. E da tenere presente anche il notevole esborso di valuta pregiata che l'importazione del legno comporterebbe.

A sua volta, il Ministero delle finanze, in data 30 settembre 1955, ha precisato, per espresso riconoscimento delle amministrazioni interessate, che la pioppicoltura ha raggiunto oggi risultati insperati tanto da far conside-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

rare l'Italia come uno dei paesi più progrediti in tale campo.

Premesso ciò, dichiaro che il Governo non si oppone ai motivi di fondo sollevati dagli onorevoli Miceli e Cibotto sulle nuove modalità da seguire nelle concessioni, affinché non si incorra più negli inconvenienti lamentati, come pure il Governo è disposto ad esaminare con occhio benevolo il problema della sub-concessione. Dato però che il problema dovrebbe essere dibattuto in sede tecnica, confermo nuovamente di essere propenso ad accettare la proposta del relatore, proposta che del resto non è stata respinta dall'onorevole Miceli. Pertanto, se anche la Commissione è d'accordo, il relatore, i proponenti, ed eventualmente altri membri designati dalla Commissione stessa, potrebbero riunirsi per formulare un testo unico che sarà poi rapidamente esaminato e sul quale il Governo sarà lieto di dare il suo assenso purché sia fondato sulle osservazioni da me fatte.

PRESIDENTE. Mi pare che tutto converga verso la proposta dell'onorevole relatore. Riterrai pertanto che prima di prendere una decisione definitiva continuassimo a sentire qualche eventuale ulteriore osservazione.

PASINI. Io debbo dire qualcosa che non nasce dal parere di alcun Ministero, ma nasce dalla esperienza diretta che io ho in questo problema, poiché vivo nella zona dove il fenomeno è avvenuto e poiché anche recentemente ho avuto occasione di occuparmi di un problema analogo. Non bisogna dimenticare infatti che accanto alla legge del 1937 esistono norme del codice, esistono antichi decreti che sono considerati tuttora in vigore dal Consiglio di Stato, riguardanti la cosiddetta « comunalia » cioè una comunità di cittadini abitanti lungo le vie del Po alla quale spetta per antichi decreti questa concessione. È la « comunalia » che poi distribuisce il terreno in uso ai contadini del luogo purché abbiano « casa e fuoco », vale a dire abbiano effettivamente residenza ed abitino in queste zone.

Ora, quale è la mia esperienza? Assolutamente essa da luogo a risultati in contrasto con quanto diceva l'onorevole Miceli. Quando questi affermava che si sono inserite grosse speculazioni, diceva una verità e su questo sono d'accordo anch'io. Ma sono state tali, proprio in quanto hanno sviluppato al massimo la produzione del pioppo. Si pensi infatti che oggi questo si vende a trance, a 1500 lire al quintale e che poi il resto viene ancora utilizzato per opere minori. Quindi là dove anche il piccolo proprietario abbia un po' di terreno lungo le rive del Po non esiste coltura

diversa perché questa è la più redditizia. E anche perché il pioppo impiega dieci o dodici anni per svilupparsi, per i primi cinque o quattro anni si inserisce alla base della sua coltivazione una produzione sussidiaria di foraggio o frumento, per cui nello stesso terreno che è povero e sabbioso il coltivatore diretto riesce facilmente a trarvi sensibili benefici. È quindi assurdo voler dimostrare che perché si tratta di una legge emanata dal fascismo essa non abbia raggiunto lo scopo. È logico che là dove il giuoco economico era preminente, i signori interessati abbiano fatto fortune insperate. Non capisco quindi perché ci si debba preoccupare della produzione del pioppo piuttosto che della patata o del granturco perché altrimenti, su questa strada, tutta la produzione ottenuta nel nostro paese sarebbe autarchica. Che significa autarchia? Quando vogliamo ottenere da noi prodotti che all'estero sono di costo inferiore e quindi andiamo contro la legge economica. Ma quando noi seguiamo il filo logico delle cose e quindi facciamo leva su questa produzione siamo sulla giusta strada. Vero è questo che l'onorevole Sottosegretario ricordava qui che l'Italia è oggi tra le più progredite in questo settore. È evidente quindi che si tratta di un fattore di interesse generale per l'economia del paese. E devo aggiungere obiettivamente un'altra cosa. Non posso non preoccuparmi di questo dato di fatto: è evidente che la tendenza all'autarchia è più acuta da parte del concessionario perché quest'ultimo è portato a produrre quello che serve per la sua famiglia anche se la terra non si presta a questo. Cioè si ripete il fenomeno riscontrabile nel nostro Appennino, dove sarebbe ottima la produzione del castagno e di altri prodotti, ma dove il nostro montanaro vuole invece tirarci fuori magari del vino cattivo, cioè una produzione che non dà un reddito economico ma sulla quale egli si ostina a creare una specie di autarchia ad uso familiare.

MICELI. La spiegazione dell'onorevole Pasini mi sembra molto semplicistica.

PASINI. Non dimentichi, onorevole Miceli, che io appartengo ad una provincia che ha avuto l'onore di creare le famose cattedre ambulanti! Ma creda pure, non è tanto facile vincere certi istinti vitali, direi, che sono alla base di impostazioni di questa specie.

Quindi, io sono certamente del parere di favorire in primo luogo i coltivatori diretti. E non credo del resto che la assegnazione al bracciante singolo possa portare a una maggiore produttività, proprio perché ho esperienza diretta e immediata in questo senso. Se

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

L'onorevole Miceli vuole convincersene vada ad esempio a Coltare, in provincia di Parma. Là la « comunalia » assegna ai singoli il terreno e questi ne sono responsabili. E su questa strada allora si ottengono risultati anche più cospicui che non attraverso le cooperative, dove la responsabilità rimane più fluttuante ed incerta. Il problema di fondo da rivedere è e rimane certo quello della concessione e il tasso di questa. Sono anch'io d'accordo sulla modifica di quest'ultimo giacché si sono finora avute speculazioni. Però per raggiungere questo non si può distruggere la realtà. Prendiamo quindi atto che lo sviluppo della pioppicoltura è un bene per il nostro paese. Ricordiamolo, perché la richiesta di carta in Italia non è ancora esaurita e, nel contempo quindi, andiamo verso le classi più bisognose attraverso i provvedimenti che la Commissione riterrà opportuno di prendere dopo approfondito studio.

CURTI. Mi sembra che in questa discussione non si sia chiarito bene quale è lo spirito con cui i proponenti hanno presentato le loro proposte di legge. Se continuassimo a estendere la discussione ci sarebbero anche parecchie altre cose da dire. Se è vero che in certe zone, dove avviene la pioppicoltura, si sono avuti notevoli sviluppi, è anche vero che vi sono altre zone dove invece le concessioni hanno avuto un'utilizzazione molto discutibile con nessun risultato positivo, in quanto chi aveva avuto ingiustamente le concessioni medesime non si è poi preoccupato di intensificare la produzione. Ma lo spirito con il quale i presentatori hanno formulato le proposte di legge è proprio quello di tenere presente tali zone.

L'onorevole Pasini, che vive in quelle più fortunate, del resto come ci vivo io, sa che in ogni caso questo problema va affrontato proprio sul piano sociale. Ora, qui nella nostra proposta di legge che cosa si è detto? Cercare di impedire che continuino ingiustificati arricchimenti da parte di persone che non hanno alcun titolo specifico per avere le concessioni quando sul posto vi sono enormi masse di lavoratori che potrebbero essere inseriti nel ciclo di attività della coltivazione di questi terreni con notevole vantaggio per tutti. Ognuno di noi sa quali sono le preoccupazioni di tutte le popolazioni rivierasche del Po sul problema della occupazione. Ora, quando c'è una proposta di legge che tende a modificare la situazione creata dalla legge del 1938, cioè salvare il diritto dei piccoli proprietari ed escludere quelli che in un determinato momento hanno avuto concessioni particolari,

credo che su questo punto non ci siano dubbi sulla bontà della proposta stessa. Se invece vogliamo ricollegarci ad alcuni risultati, per mantenere in vigore lo stato di cose di prima, allora dobbiamo renderci conto che andremo a perpetuare una situazione che non trova al momento attuale nessuna giustificazione nei confronti di quello che viene denunciato, io credo molto serenamente, dai presentatori delle due proposte di legge sottoposte al nostro esame.

Ecco perché noi chiediamo che sia veramente apportata una modifica alla legge del 1938. E non abbiamo alcuna difficoltà a volerla esaminare nello spirito in cui è stato proposto dall'onorevole relatore e che d'altra parte l'onorevole Miceli ha accettato facendo solamente una precisazione: che cioè la VII Commissione (Lavori pubblici), alla quale è stato deferito l'esame dei provvedimenti in sede legislativa, fissi essa stessa i punti sui quale deve essere trovato questo accordo. Il fatto invece che la Commissione si debba aggiornare, per rimettere ad un comitato ristretto la soluzione, è cosa per me ancora molto vaga. Perché ci dobbiamo nascondere ciò che si muove dietro queste due proposte di legge? Sappiamo molto bene qual'è la presa di posizione dei coltivatori di pioppo, delle grosse organizzazioni sindacali e dei proprietari che hanno avuto queste concessioni, i quali vorrebbero mantenere integro il privilegio loro accordato da una legge che noi riteniamo superata. Proprio per questo credo che la Commissione abbia il dovere, anche se darà mandato ad un sottocomitato, di fissare dei limiti di tempo perché questo ultimo esaurisca i propri lavori, magari con la formulazione di un testo unico, e poi al più presto, se non proprio entro quel termine breve che noi avevamo pensato dover essere, lo si approvi e così non perduri quella situazione che a lungo andare diverrebbe insostenibile.

CAMANGI. Voglio soltanto — nello spirito, che mi pare sia pacifico, e cioè di dare ognuno il modesto contributo che può in fatto di suggerimenti al comitato che certamente si costituirà per tentare la redazione di un testo comune, solamente mosso da questo spirito e senza entrare in modo assoluto in una polemica che mi sembra più accademica che sostanziale — dire poche parole.

Voglio richiamare l'attenzione su una necessità, che a me pare inderogabile, proprio in conseguenza dello spirito che anima la proposta di legge dell'onorevole Miceli e quella analoga dell'onorevole Cibotto. Qui, nella migliore buona fede, certamente si può correre

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

il rischio di fare un po' di demagogia. Questa è del resto un difetto che noi, uomini politici, manifestiamo con facilità a volte. E, il non farlo in questo caso, significherebbe andare contro certe esigenze sociali: coltivatori diretti, cooperative, ecc., (e credo di poter parlare così senza per questo essere sospettato reazionario) e di far ciò proprio trascurando certe garanzie che, invece, debbono essere maggiormente presenti. Mi muove qui soltanto una preoccupazione, di ordine tecnico. Mi pare che, del resto, lo stesso onorevole Miceli lo abbia pure accennato: si tratta qui di utilizzare certi terreni nei quali, credo, preminente sia la difesa idraulica. Ora, è evidente, senza con questo e per questo venir meno a nessuna ispirazione sana di ordine sociale, è evidente, dicevo, che affidare a piccoli coltivatori diretti o addirittura a cooperative di braccianti, questi terreni, senza cautelarsi con certe garanzie, potrebbe farci correre il pericolo di non tutelare sufficientemente proprio questo aspetto tecnico.

Non ho alcuna difficoltà a dire che mi sentirei più tranquillo, da questo punto di vista, dando i terreni ai grossi proprietari. Naturalmente non vorrei essere frainteso, onorevole Miceli: più tranquillo nel senso che, in caso di danni e dissesti, il grosso proprietario è sempre in grado di pagare. Questo lo dico per chiarire il mio concetto. Ma, comunque, ribadendo la mia adesione allo spirito delle due proposte di legge, nonché a quello spirito sociale secondo cui debba esser data la preferenza decisamente ai braccianti e coltivatori diretti, vorrei sommessamente suggerire a questo sottocomitato di tenere presente la necessità di introdurre nel meccanismo della legge possibilità di cautelarsi con opportune ed efficaci garanzie.

FILOSA. Vorrei aggiungere qualche osservazione a quanto ha già detto l'onorevole Camangi, frutto della mia personale esperienza in questa materia. Mi riferisco più precisamente alle culture sotto gli alberi di pioppo. Debbo dire che se noi permettiamo che, accanto alla coltura del pioppo, in queste concessioni, continui, ad esempio, quella del grano od altro, la difesa degli argini potrebbe trovarsi ad un certo momento insidiata.

MICELI. Molte volte è utile che scompaiano le cosiddette isole all'interno dei corsi d'acqua!

FILOSA. Bisognerebbe quindi far sì che fosse rispettato il principio che ha ispirato la legge originariamente e che perciò si attui soltanto la coltura a pioppo, completa, che è la difesa maggiore. Se si ammette che nei ter-

reni dati in concessione si attui anche la coltura del grano o altro, avviene che sotto le piante di pioppo, quando vi si va a coltivare ad esempio il grano, si verificano sempre quelle piccole fenditure in cui l'acqua si introduce facilmente e a lungo andare questo può portare a menomazione delle difese lungo i corsi d'acqua. Vi è poi il problema, sempre in questa materia, concernente la disciplina della qualità delle piante. Insisto però specialmente per la coltivazione del grano per le ragioni che ho detto. Sono osservazioni di carattere tecnico. Per il resto, sulla necessità di una legge che regoli la questione, sono completamente d'accordo.

MICELI. Ritengo che occorra dare un indirizzo al Comitato ristretto. Pertanto fisserei i seguenti cinque punti che dovrebbero articolare la legge: 1°) abrogazione o meno della vigente legge sulla pioppicoltura; 2°) revoca o meno delle concessioni in atto; 3°) istituzione della Commissione provinciale; 4°) mandato alla Commissione provinciale di stabilire la destinazione colturale, le modalità di utilizzo, il canone annuo e la durata della nuova concessione; 5°) precedenza nelle concessioni.

CAMANGI. Ma il comitato ristretto ha semplicemente il compito di redigere un testo sul quale la Commissione possa discutere più rapidamente.

MICELI. Ritengo che non si debba dare al Comitato un compito vago. Ad ogni modo insisto nella proposta purché sia fissato un termine per la formulazione del nuovo testo.

PRESIDENTE. Penso che il Comitato ristretto possa essere formato dal relatore, dai due proponenti e dal Governo nelle persone che esso riterrà opportuno lo rappresentino. Circa il termine da stabilire, dobbiamo tener presente che la Camera sospenderà probabilmente i suoi lavori dopodomani per riprenderli il 2 maggio.

VERONESI, *Relatore*. Io proporrei di procedere alla formulazione del nuovo testo prima della sospensione dei lavori parlamentari.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché dovrò presiedere delle importanti riunioni al Ministero dei lavori pubblici dico subito che non mi sembra possibile seguire nei prossimi giorni i lavori del Comitato ristretto. Comunque, la mia presenza alle prime riunioni non è assolutamente necessaria.

MICELI. Dato che il Comitato ristretto ha il compito di facilitare con un nuovo testo la discussione in seno alla Commissione, discussione che, una volta raggiunto l'accordo, po-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

trebbe esaurirsi in una sola seduta, insisto perché esso inizi subito i suoi lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il relatore e i due proponenti si riuniscano subito per formulare il testo, da concordare poi col rappresentante del Governo nei primi giorni del prossimo mese, in modo che possa essere sottoposto all'esame della Commissione nella prossima seduta della medesima.

Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Garlato: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali. (2086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, che io stesso ho avuto l'onore di presentare, concernente la proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.

Chiedo scusa se per essa mi sono anche fatto relatore.

Ho proposto la proroga della validità dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184. Loro ricorderanno che con quella legge si sono modificate le disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante la viabilità e si sono allargate le possibilità di intervento, a mio parere anche troppo, e tra l'altro si è ammessa la facoltà del Ministero di concedere dei contributi per la sistemazione straordinaria delle strade comunali e interne agli abitati. Quella volta il Tesoro ha ritenuto di imporre la limitazione della validità di questa facoltà al Ministero dei lavori pubblici ad un biennio. E, il biennio in cui la legge ha operato è stato quello 1953-54 e 1954-55. In quel biennio sono stati concessi contributi per un importo complessivo di lire 1.495 milioni, di cui 1.082 milioni sono serviti per opere già complete e 413 milioni per stralci da progetti generali, per opere che sono poi rimaste in piedi. Ora, a me è parso opportuno fare questa proposta, perché con la stessa formula e con i medesimi benefici sia possibile completare queste strade che sono state iniziate e poi sospese per cessazione della validità dell'articolo della legge.

Ho fatto un'indagine presso il Ministero per sapere qual'è l'entità dei lavori che si devono compiere. Questa è, in lire, di poco in-

feriore a un miliardo. Quindi, ammesso un contributo medio da 4 al 5 per cento, credo che con 40-50 milioni di contributo le opere si potrebbero completare.

Con i due capi sezione competenti abbiamo fatto un'indagine abbastanza completa, e le cifre a mia disposizione indicano che si rimarrebbe al di sotto dei 900 milioni. Data la incertezza sulla esattezza della cifra, ho previsto che si tratterà presso a poco di un miliardo.

Ora, circa la questione del finanziamento devo dire subito che il chiedere al tesoro un finanziamento *ad hoc* diventava una questione un po' delicata. Dirò che gli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici avrebbero gradito una proroga non solo per il completamento delle opere esistenti ma anche per la esenzione di opere nuove; io avevo paura di toccare il problema finanziario in modo troppo spinto; ed allora ho insistito sul solo completamento delle opere non ancora ultimate.

Il modo di far fronte alle esigenze finanziarie, per me, non può che essere questo: prorogare a tempo indeterminato, limitatamente alle già iniziate opere che devono essere ancora compiute, e lasciare alla discrezione del Ministro dei lavori pubblici di attingere dal capitolo destinato alla viabilità in base alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184. Il Ministro potrà metterne a disposizione un pò all'anno in modo che in pochi anni si potrebbe esaurire questo settore.

Osservazione che può venire spontanea è questa: noi veniamo a sottrarre un pò di fondi destinati alla viabilità, là dove non s'è fatto nulla, a favore di un settore dove qualche cosa si è fatto: questa considerazione può dar luogo a qualche perplessità. D'altra parte, però, c'è un'altra osservazione da fare: le opere iniziate e non compiute, non possono aver raggiunto il grado di funzionalità previsto dai progetti regolarmente approvati ed avviati ad attuazione: si rischia, quindi, di avere speso inutilmente delle somme considerevoli.

Mi è sembrato opportuno, sotto questo profilo, presentare questa proposta di legge. Spero che essa non incontri opposizione da parte del governo e che anche gli onorevoli colleghi possano approvarla. Detto questo, dichiaro senz'altro aperta la discussione generale.

ANGELUCCI NICOLA. Non sono contrario alla proposta di legge dell'onorevole Garlato, però io ho una preoccupazione di carattere generale per l'impostazione che stanno avendo da qualche tempo questi problemi così gravi

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

e importanti relativi alla viabilità dei comuni. Mi pare che cominciamo un pò troppo a legiferare con quel sistema non mai abbastanza deprecato consistente nell'affrontare i problemi frazionatamente. Difatti ci sono già tre proposte di legge approvate in materia. Ho queste preoccupazioni: se incominciamo a metterci su questa strada il problema della viabilità dei comuni e delle province non sarà mai risolto in un modo unitario e organico. Infatti la proposta di legge oggi in esame è accompagnata dall'urgenza e, d'accordo, noi non dobbiamo fare obiezioni; però ci sono due altre proposte di legge che hanno lo scopo di scaricare sulle province l'onere della viabilità dei comuni senza che vi siano gli adeguati provvedimenti finanziari. Ed è inutile dire: passiamo le strade alle province quando le province, per quanto mi risulta, si trovano ad avere la stessa situazione di bilancio dei comuni, più o meno. Alcuni proponenti, nei loro progetti di legge, non denotano nemmeno concordanza sui criteri di passaggio delle strade alla competenza delle province; c'è infatti chi propone di passare certe determinate strade in ragione di qualità e chi, invece, in ragione del chilometraggio. Ne vien fuori una cosa del tutto inorganica e confusa per cui non si risolve davvero il problema. Per questo io faccio una proposta pregiudiziale: si approvi pure la proposta di legge dell'onorevole Garlato che ha un carattere di urgenza e anche limitato. Sì, limitato! e questo mi spiace perché c'è dietro tutto un più vasto problema che s'impone.

Quindi proporrei che si addivenga, così come è stato deciso per l'altro provvedimento da noi preso in esame in questa seduta, alla nomina di un piccolo comitato che, d'accordo con il Governo, imposti in maniera unitaria e organica questo gravissimo problema in modo da impedire per l'avvenire una legislazione frammentaria che porta certamente a cattive conseguenze. D'accordo con il governo e il Ministero delle finanze si prepari quindi un progetto risolutivo, organico, serio; non già col criterio che tutti i mutui debbono essere pagati dallo Stato.

A mio parere infatti ci troviamo di fronte in questo settore a manifestazioni di demagogia.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Angelucci esuli dall'argomento, oggetto della mia proposta di legge.

ANGELUCCI NICOLA. Ho premesso infatti che le mie osservazioni non riguardano tanto la proposta di legge in esame, alla quale non sono contrario, quanto altri provvedi-

menti pressoché analoghi che la Commissione dovrà esaminare.

PRESIDENTE. I provvedimenti, cui si riferisce l'onorevole Angelucci, riguardano la viabilità minore in generale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Garlato. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Angelucci, dichiaro che il Governo presenterà prossimamente un disegno di legge sulla viabilità minore.

GUARIENTO. Il completamento delle opere stradali si intende riferito alla estensione del blocco di strade, oppure alla parte dei lavori rimasti in sospenso?

PRESIDENTE. Si riferisce ai progetti già approvati, ma rimasti in sospenso per alcuni lotti.

GUARIENTO. Desidero far notare che alcuni comuni hanno iniziato dei lavori di sistemazione stradale senza riuscire a finirli. Se noi li escludiamo da questo beneficio, da un certo punto di vista commettiamo una ingiustizia.

PRESIDENTE. La cosa può essere logica, ma vorrei che si tenesse presente che la limitazione fissata permette di avere una esatta cognizione di ciò che si deve fare e della spesa che si deve affrontare. Viceversa, una maggiore estensione del problema non consentirebbe di avere un quadro esatto della situazione soprattutto dal punto di vista finanziario.

CAMANGI. Desidero esprimere anch'io la perplessità già manifestata dall'onorevole Guariento in ordine alla precisa definizione delle opere stradali già iniziate. Supponiamo, ad esempio, che una strada lunga 100 chilometri, sia stata completata per soli 10 chilometri. In base alla nuova norma si potrebbe sostenere in un domani, sia pure capziosamente, la necessità di completare gli altri 90 chilometri, cosa questa che, ritengo, non concordi con lo spirito dell'iniziativa presa dall'onorevole Garlato. Bisogna perciò trovare una formula che precisi il concetto. Circa poi la proroga a tempo indeterminato della concessione del contributo, anche se mi rendo conto del perché di tale formula, sento la necessità di dire che la dizione « tempo indeterminato » non è opportuna e costituisce anche una stortura dal punto di vista legislativo.

VERONESI. Io ho già detto in privato all'onorevole Presidente quali sono le mie idee su questo suo progetto di legge e mi spiace dover prendere posizione. Ma, con tutto il ri-

spetto e la riverenza, a me pare che non saremmo sinceri se non dicessimo tutto quello che pensiamo.

Qui in sostanza si dice: tiriamo via dal magro piatto dei 100 milioni — a questo tutti aspirano potenzialmente! — una piccola porzione che riserviamo per pochi elencati, privilegiati, i quali sono posti in una certa lista. Ora, siccome io non sono nella breve lista dei privilegiati ma posso essere nella lunga lista dei potenziali beneficiari dei 100 milioni, dico: mi dispiace, non sono d'accordo nel togliere a tutti potenzialmente per dare ad alcuni! Nel merito che cosa succede? Quello che dice l'articolo 3 è questo: per i due esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 potranno essere concessi contributi nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria e questo, per la durata di 35 anni, per la sistemazione straordinaria di strade comunali.

Quanti erano i postulanti fuori della porta che chiedevano l'applicazione dell'articolo 3? Certamente molti. Aperta la porta, alcuni fortunati sono passati del tutto dentro, qualcuno è rimasto con una gamba dentro e l'altra fuori, qualcuno è rimasto, anzi molti sono rimasti del tutto fuori!

Ed allora domando: era nello spirito della legge che il Ministero permettesse a qualcuno di rimanere in parte dentro e in parte fuori, quando si sapeva che la validità non sarebbe durata che due anni soltanto? Questo invero non è possibile. È un modo di procedere che fa fermare tutti i lavori, perché nessun amministratore — io sono uno di quelli — si sentirà di aver fatto il proprio dovere se pensa che rinviando a domani potrà avere un certo contributo!

C'è però un'altra ipotesi, che è ipotesi negativa e che mi farebbe pensar male dei funzionari e degli stessi reggitori del Ministero, che non sono del resto i presenti. Ed è quella che ha affacciato già qui l'onorevole Guariento. Può darsi che sia stato fatto uno stralcio ma funzionale, per cui non era il caso di tirar su ad esempio il rustico e poi lasciare la casa da finire; era un pezzo del progetto organico ma questo stralcio permetteva di essere utilizzato e non buttato via. Se così fosse, il Ministero avrebbe fatto bene, ma allora, cade la giustificazione della continuità dell'opera, perché è vero che non è stato fatto tutto quanto ci si proponeva, ma quanto è stato fatto è funzionale e cammina.

Detto ciò, quindi, a me pare che dovremmo avere spiegazioni dal Ministero che, se ha agito in un certo modo, dobbiamo dire che non era non conforme alla legge che diceva

« due anni »; se ha agito nell'altro modo dovrebbe dichiararlo ed allora verrebbe a mancare la giustificazione che è a base di questa proposta di legge.

Infatti, dice l'onorevole Guariento, se io ho un'opera che è stata fatta per tre quinti a carico del comune e adesso è da completare, le ragioni che valgono qui valgono anche per le altre opere! le ragioni, cioè, sono valide sia per quelli che hanno avuto un piccolo contributo sia per gli altri.

Quindi con questa legge non è che si afferma la necessità di completare opere; qui si cerca il finanziamento ad una piccola categoria che deve completare le proprie opere. Ad ogni modo, la mia opinione l'ho detta in questi termini e penso meriterebbe si sentissero chiarimenti da parte del Governo.

PRESIDENTE. Giunge in questo preciso momento il parere che si attendeva dalla IV Commissione (Finanze e tesoro), in termini favorevoli.

POLANO. È stata qui pronunciata la parola ingiustizia e lo stesso onorevole presentatore ha detto: se si tratta di questo sono pronto a ritirare la mia proposta di legge.

A mio parere la legge del biennio 1953-55 avrebbe un senso soltanto per le ragioni che sono state già dette, ma in pratica si sono create delle situazioni che veramente possono essere considerate insostenibili. E noi ora continueremo a prolungare questa ingiustizia perché non prevediamo con la proposta di legge in esame che possano accedere a queste facilitazioni anche altri comuni, ma soltanto quelli che si trovano in una determinata condizione. È del tutto logico che le opere già iniziate vengano portate a termine, e ciò è giusto sia per le opere stesse sia perché così facendo si creano nuove possibilità di lavoro. Però a me pare che si debba rimuovere questa limitazione e prevedersi che la legge possa e debba essere rinnovata, in modo che si possa continuare a procedere alla esecuzione di queste opere con il concorso del contributo statale straordinario.

È ben vero che a suo tempo fu possibile far passare questa legge come legge eccezionale, tanto è vero che, come dice giustamente l'onorevole relatore, questa fu in sostanza proprio la ragione per cui il Tesoro allora aderì a questo stanziamento. Ma adesso, con le nuove esigenze che urgono, bisogna pure cercare di prolungarne gli effetti e la validità. A me pare quindi che la proposta di legge sottoposta al nostro esame dovrebbe passare senz'altro, eliminandosi però la limitazione insita in essa.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

Faccio inoltre presente d'altra parte che, quando si discutono queste cose, sarebbe anche bene e utile avere un consuntivo di quello che è stato fatto. Queste informazioni noi non le abbiamo mai dal Ministero. Quali sono i comuni, quali le opere che sono state fatte in questo biennio? Tutto ciò sarebbe utile sapere, sempre ripeto, per avere una opinione precisa della situazione. Chiedo quindi al Ministero, senza per questo fermare l'*iter legis* del procedimento, se sia in grado di darci questi chiarimenti. Mi pare che questo sarebbe utile.

Concludendo, non ostacoliamo l'approvazione di questa proposta di legge, pur ritenendo opportuno eliminare la limitazione prevista in essa.

GUARIENTO. Se si tratta di opere atte a rendere funzionale ciò che è già stato fatto sono favorevole. Ma io non vorrei che si incorresse negli inconvenienti sottolineati prima dall'onorevole Camangi. Quindi riterrei di prorogare le disposizioni limitatamente al completamento delle opere stradali già fatte, indispensabile alla funzionalità delle strade stesse, per cui si sono iniziate le opere.

PRESIDENTE. Dico subito, ad evitare equivoci, che la situazione precisa è la seguente: si sono presentati progetti per 2 miliardi e mezzo circa. Di questi ne sono stati finanziati per 1.028 milioni per progetti completi e, degli altri sono stati finanziati soltanto alcuni stralci. Ora, i progetti sono stati presentati ed approvati per la funzionalità integrale dei tronchi stradali in essi contemplati.

VERONESI. Ma, la parte costruita era stata finanziata?

PRESIDENTE. Aggiungo comunque una altra cosa; ricordo questo: quando si è trattato di introdurre questo criterio nella discussione della legge n. 384, colui che ha proposto questo emendamento non aveva nessuna intenzione di farla limitare a due anni. È stato il Tesoro che valutò questa limitazione ed essa è stata accettata per non perdere tutto. Io non sono contrario per principio a togliere la limitazione, ma non so davvero quali previsioni finanziarie sarebbero possibili, e come potremmo ottenere dal Tesoro il relativo finanziamento.

ANGELUCCI NICOLA. Se ho ben capito sono stato preceduto dall'onorevole Polano e dall'onorevole Presidente, nelle sue dichiarazioni generiche. Non capisco perché ci sono opere che non hanno questa limitazione. Ho visto quest'anno un programma varato recentemente per gli edifici scolastici e in esso si

sono dati i contributi per il completamento dei medesimi. E, questi, come tutte le altre opere pubbliche, non trovano nessuna limitazione. Perché quindi noi vogliamo mettere una limitazione? Gli altri contributi si danno sulla base di un programma che fa il Ministro in collaborazione con gli organi pianificatori.

E quindi sarà se mai il Ministro, con questi organismi, che stabilirà una precedenza e che se avrà altri fondi per quell'esercizio, li destinerà per le nuove opere. Che, poi, non dimentichiamolo, queste strade sono sempre di pochi chilometri, di tre, quattro, al massimo cinque chilometri. Perché dobbiamo limitare nel tempo e nella qualità le opere relative alle strade comunali, mentre peraltro questa limitazione non esiste per nessun altro tipo di opere pubbliche? Lo farà il Ministro con gli stessi criteri che usa per le altre opere pubbliche. Lasciamo a lui l'incarico. Perché dobbiamo noi limitare questa legge nel tempo e nella qualità? Semmai diciamo che la legge è limitata ad un biennio e che scaduto questo si proroga, sullo stesso piano delle altre opere pubbliche. Fossero opere di poca importanza, lo capirei, ma le strade comunali sono di grandissima importanza!

Io, quindi, passerei la proposta di legge, con queste modifiche.

PRESIDENTE. Se ho ben capito quindi, onorevole Angelucci, lei si associa all'onorevole Polano.

PACATI. Esistono effettivamente dei comuni, con delle opere stradali iniziate per proprio conto, al completamento delle quali manca pochissimo. Perché mai essi non dovrebbero fruire del beneficio? L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, prevedeva finanziamenti per la sistemazione delle strade comunali ma la limitazione a due anni, posta dalla stessa legge, ha creato gravi inconvenienti.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non bisogna dimenticare che la legge n. 184 ha modificato quella n. 589. Con la legge n. 184 si è stabilito di concedere contributi solo per la costruzione o per il completamento di strade atte ad allacciare i comuni alle stazioni ferroviarie, e non indiscriminatamente per la sistemazione di tutte le strade comunali. Così facendo si sarebbe aperta infatti una valvola immensa della quale non si potevano prevedere i limiti anche perché non si possiede una statistica esatta della enorme rete stradale comunale. Da questo punto di vista la limitazione di due anni è senza dubbio logica. Entro questo termine,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

un determinato numero di comuni ha presentato le rispettive domande per lavori stradali assommanti a circa due miliardi e mezzo di lire; ma soltanto una metà di essi ha potuto ottenere l'approvazione dei progetti presentati. Altri comuni, invece, si sono visti approvare soltanto i progetti di uno o due lotti. La proposta di legge Garlato, verso la quale il Governo si è dichiarato favorevole, tende a consentire ai comuni, che hanno eseguito i lavori stradali per i lotti approvati, di completare il progetto iniziale. Non mi sembra perciò che con essa si commetta alcuna ingiustizia.

PRESIDENTE. Come ho precisato nella mia breve relazione, la proposta di legge, che ho avuto l'onore di presentare, tende unicamente a consentire il completamento di quelle strade i cui progetti, tempestivamente presentati, furono approvati, dagli organi competenti nel loro complesso, ma finanziati, poi, solo parzialmente.

CAMANGI. Dopo tale precisazione ritengo che la proposta di legge possa essere senz'altro approvata. Insisto però nella proposta di eliminare la dizione « tempo indeterminato », in luogo della quale penso si possa stabilire un periodo di proroga di cinque anni. Inoltre, allo scopo di meglio chiarire il concetto propongo di aggiungere dopo le parole: « limitatamente al completamento delle opere stradali », quanto segue: « per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per tempo indeterminato, limitatamente al completamento delle opere stradali già iniziate in virtù del predetto articolo 3.

Conseguentemente è prorogata per tempo indeterminato la disposizione dell'articolo 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra ».

L'onorevole Camangi propone di sostituire al primo comma dell'articolo unico della proposta di legge in esame le parole: « tempo indeterminato », con le altre: « cinque anni ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Lo stesso onorevole Camangi propone inoltre di sostituire, sempre al primo comma, le parole: « già iniziate in virtù del predetto articolo 3 », con le altre: « per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Per ragioni di coordinamento va modificato anche il secondo comma dell'articolo unico, sostituendo le parole: « per tempo indeterminato », con le altre: « per lo stesso periodo di tempo ».

L'articolo unico, con gli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

« La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente.

Conseguentemente è prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'articolo 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2086 esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GARLATO: « Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la siste-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

mazione straordinaria delle strade comunali ». (2086):

Presenti e votanti	28
Maggioranzi	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Caiati, Camangi, Ceccherini, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, De' Cocci, Filosa, Garlato, Geraci, Giacone, Guariento, Mar-

coni, Merenda, Pacati, Pasini, Polano, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi, Spallone, Spataro e Veronesi.

Sono in congedo:

Bontade Margherita e Spampanato.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI